

TRIBUNALE DI UDINE

2^a sezione civile

Successivamente oggi 23.11.2015, ore 12.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n° 6450/14 R.A.C.C., promossa da

- **attrice-opponente A**, con l'avvocato ...,

contro

- **“Convenuta-opposta B**, con gli avvocati ... e ...,

avente ad oggetto: **fideiussione – polizza fideiussoria; opposizione a decreto ingiuntivo n° 2107/14,**

sono comparsi: per parte attrice-opponente A, l'avvocato ...; per parte convenuta-opposta B, l'avvocato Si dà atto che il giudice provvede a redigere il verbale in video scrittura e provvede poi all'invio in cancelleria per via telematica, tramite *consolle* del magistrato.

Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avvocato ..., precisa le conclusioni come segue: “Come in atto di citazione”. L'avvocato ... così conclude: “Come in comparsa di risposta”. L'avvocato ... dimette nota spese, mentre l'avvocato ... si rimette per la liquidazione delle spese.

Le parti discutono la causa oralmente, dopo di che il giudice si ritira in camera di consiglio e poi, richiamate le parti, pronuncia la seguente

SENTENZA



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

La convenuta-opposta Banca B ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti dell'attrice-opponente A per il pagamento dell'importo di € 17.383, dichiarando di essere creditrice di tale somma per avere acquistato il diritto vantato da "Banca C" nei confronti di tale signor D, in forza di un "contratto di finanziamento" con riferimento al quale l'attrice-opponente aveva prestato fideiussione.

L'attrice-opponente A si è opposta al decreto, negando sia l'erogazione del mutuo che la riferibilità della somma eventualmente erogata proprio al contratto da lei garantito, nonché eccependo, in via preliminare, la decadenza del creditore garantito, ai sensi dell'art. 1957 c.c. (e rilevando l'inefficacia, ai sensi dell'art. 33 del d. legisl. n° 206 del 2005, della clausola contrattuale volta a derogare la norma invocata).

Parte convenuta-opposta B si è costituita per chiedere il rigetto dell'opposizione, ritenendola infondata e rilevando, in particolare, che la clausola contrattuale di deroga all'art. 1957 c.c. era stata specificamente approvata ai sensi dell'art. 1341 c.c.

Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c., la causa è stata ritenuta matura e rimessa in decisione.

L'opposizione è fondata, essendo fondata, in particolare, l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.

Che né “Banca C” né parte convenuta-opposta si siano attivate nei confronti del debitore principale nel termine di sei mesi previsto dalla disposizione citata è circostanza pacifica, perché non disconosciuta dalla convenuta-opposta B (e anzi, sulla base dei documenti prodotti, sembrerebbe che, a fronte di una “radiazione del finanziamento” del 2.3.2007, la prima lettera di sollecito di pagamento al debitore principale sia stata inviata nell’ottobre 2013, dopo che questi aveva subito vari protesti cambiari nel 2010 e nel 2012!). Ciò premesso per quanto riguarda il fatto, in diritto, si deve rilevare che la clausola con la quale l’attrice-opponente A esplicitamente dispensò “Banca C” “dall’agire verso il cliente inadempiente nel termine di cui all’art. 1957 c.c.” (clausola n° 20 delle “Condizioni generali di finanziamento prestiti tempo”, doc. n° 2 di parte convenuta-opposta, peraltro leggibile con estrema difficoltà) è da ritenere inefficace, perché vessatoria.

Poiché si tratta di garanzia prestata su concessione di credito al consumo, non trova applicazione la norma generale dell’art. 1341 c.c., bensì la speciale disciplina a tutela del consumatore. Che poi si tratti di applicare, *ratione temporis*, non il codice del consumo (d. legisl. n° 206 del 2005), bensì l’ormai abrogato art. 1469*bis* c.c., non ha alcuna rilevanza pratica, posto che il n° 18 di quell’articolo conteneva la medesima formula (“sancire a carico del consumatore ... limitazioni della facoltà di opporre eccezioni”) oggi riprodotta nella lett. t) dell’art. 33 del Codice del Consumo. Ebbene, non vi è dubbio che la clausola contrattuale con la quale la garante dispensò la banca “dall’agire verso

il cliente inadempiente nel termine di cui all'art.1957 c.c.” corrisponde, letteralmente, ad una limitazione della facoltà dell'attrice-opponente di opporre un'eccezione a lei attribuita dalla legge. In quanto tale, la clausola si presume vessatoria “fino a prova contraria”, essendo onere del professionista dimostrare che essa sia stata “oggetto di trattativa individuale”, con particolare accentuazione dell'onere nel caso in cui – come in quello di specie – si tratti di clausola *unilateralmente predisposta* e inserita in “moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali” (v. art. 1469^{ter} c.c., testo applicabile *ratione temporis*; nel presente processo parte convenuta-opposta, lungi dall'offrirne la prova, non ha nemmeno allegato la circostanza di una “trattativa individuale”).

Per opporsi a tali lineari considerazioni, parte convenuta-opposta ha cercato di sostenere che la deroga all'art. 1957 c.c. non integrerebbe una clausola vessatoria (in ciò contraddetta dallo stesso modulo contrattuale che ne prevedeva la doppia sottoscrizione esplicitamente richiamando l'art. 1341 c.c.) e che quella sottoscritta dall'attrice-opponente non sarebbe una fideiussione, ma una garanzia autonoma a prima richiesta (anche in questo contraddetta dallo stesso modulo che, oltre ad essere unico sia per la concessione del finanziamento che per la prestazione della garanzia, esplicitamente definisce quest'ultima “FIDEIUSSIONE”). Del pari incompatibile con il testo contrattuale unilateralmente predisposto dalla dante causa di parte convenuta-opposta B è la tesi secondo cui l'art. 1957 c.c. non

troverebbe comunque applicazione, nel caso di specie, perché la garanzia sarebbe stata correlata “non alla scadenza dell’obbligazione principale ma al suo integrale adempimento”. Infatti, se tale fosse stata la volontà delle parti, non ci sarebbe stata alcuna necessità di prevedere un’esplicita deroga ad una norma di legge non applicabile (ed è appena il caso di ricordare il criterio di interpretazione del contratto “contro l’autore della clausola”: art. 1370 c.c.).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’art. 282 c.p.c. (Cass. 10.11.2004, n° 21367).

P. Q. M.

Il Tribunale di Udine, definitivamente pronunciando nella causa, così decide:

1. in accoglimento dell’opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n° 2107/14 e accerta la decadenza di parte convenuta-opposta B dal diritto di fare valere la garanzia prestata dall’attrice-opponente A sottoscrivendo il modulo “richiesta di finanziamento” che indica la “data di stampa” 22.2.2005;
2. condanna la convenuta-opposta B al pagamento, in favore dell’attrice opponente A, delle spese di lite, che liquida in € 5.716,42, di cui € 156,17 per esborsi, € 4.835 per compensi ed € 725,25 per rimborso forfettario (D.M. 10.3.2014, n° 55);
3. dà atto che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva

ex lege;

4. manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e, in particolare, per l'inserimento di copia autentica della decisione nel volume di raccolta delle sentenze del Tribunale.

Il giudice.

(dott. Andrea Zuliani)